

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 06405

**Velocità - Limiti fissi - Superamento - Centro abitato - Assenza di specifico segnale di “fine centro abitato” - Interpretazione come equivalente al suddetto segnale un cartello recante la dicitura “Arrivederci a” - Errore scusabile - Esclusione.**

*In tema di colpa specifica costituita dall'inosservanza del limite di velocità stabilito per i centri abitati, non può ritenersi scusabile, in base alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 5 c.p. pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988, la condotta di chi, in assenza dello specifico segnale di “fine centro abitato”, quale previsto dall'art. 131, comma 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del c.s. emanato con d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, superi il limite in questione avendo interpretato come equivalente al suddetto segnale un cartello recante la dicitura “Arrivederci a” seguita dall'indicazione della località attraversata. (Cass. Pen., sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 6405) [RIV-1205P427] Artt. 141, 142, 143 c.s.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con sentenza in data 21 maggio 2008 dichiarava A. F. responsabile del delitto di omicidio colposo per aver cagionato la morte di P. E., mediante una condotta di guida imprudente e in violazione degli artt. 141, commi 1, 2, 3, 142 e 143, comma 1, c.s.; riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, il tribunale condannava l'imputato alla pena di euro 4.560,00 di multa.

1.1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 28 marzo 2011, confermava la decisione del tribunale. La corte territoriale evidenziava che l'imputato, nell'impegnare l'intersezione tra via Glauco e Via dei Salici, lungo la strada litoranea Diamante-Cirella, aveva impattato con il motoveicolo “Ape” condotto da P. E.. Il collegio evidenziava che P. E., contravvenendo all'obbligo di dare precedenza, aveva attraversato l'incrocio immettendosi lungo la via Glauco; e che a seguito dell'impatto tra i due veicoli, P. E. era stato sbalzato fuori dell'abitacolo, riportando traumi che ne cagionavano il decesso.

La Corte di appello rilevava che, alla luce degli effettuati accertamenti tecnici, era emerso che l'imputato aveva mantenuto una velocità pari a circa 70-76 km/h, in un tratto stradale ricompreso nel centro abitato di D., e perciò gravato dal limite di 50 chilometri orari. E considerava che qualora l'imputato avesse rispettato il predetto limite di velocità, l'evento non si sarebbe verificato, tenuto conto del fatto che in tal caso lo spazio di arresto sarebbe stato inferiore alla distanza che separava i due veicoli, al momento dell'avvio della frenata di emergenza.

La Corte territoriale evidenziava che la circostanza relativa al mancato rispetto dell'obbligo di dare precedenza da parte del conducente dell'Ape neppure poteva ritenersi imprevedibile, secondo valutazione “ex ante”, tenuto conto dello specifico stato dei luoghi, che ostacola l'avvistabilità dei veicoli in transito. Con riguardo al compiuto accertamento della velocità di

marcia del veicolo condotto dall'imputato, la Corte di appello rilevava poi che le tracce di frenata impresse sull'asfalto costituivano efficace elemento di inferenza.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione A. F., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale, in relazione alla norma di cui all'art. 5, c.p., come modificata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 364 del 1988. La parte ribadisce che, in considerazione delle specifiche circostanze di fatto, A. F., del tutto incolpevolmente, non aveva consapevolezza di transitare in un certo abitato e che pertanto non può essergli contestato l'eccesso di velocità. Osserva al riguardo che non esisteva in loco alcun segnale tipico che delimitasse la fine del centro abitato; e rileva che il cartello con la scritta "Arrivederci a Diamante" aveva indotta in errore l'automobilista, in ordine all'intervenuto superamento del perimetro urbano.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. La parte reitera censure, già dedotte nell'atto di appello. Al riguardo, la Corte territoriale, ha considerato che non poteva accedersi alla tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato, volta a ritenere che il sinistro si fosse verificato al di fuori del centro abitato, in considerazione del fatto che l'impatto era avvenuto dopo che A. aveva percorso circa duecento metri, dal cartello stradale recante la scritta "arrivederci a Diamante". Segnatamente, il Collegio ha osservato che già con delibera del 22 gennaio 1996, la Giunta comunale aveva ricompreso l'intersezione teatro del sinistro nel centro abitato di Diamante; che detto elemento non poteva che essere ignorato colpevolmente, atteso che il relativo deliberato era soggetto al prescritto regime di pubblicità legale; che il cartello recante la scritta "arrivederci a Diamante" neppure poteva ingenerare la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, giacché il cartello di "fine centro abitato", risulta tipizzato dall'art. 131 cod. strada e che trattasi di segnaletica che non ammette equipollenti.

3.2. Il ragionamento sviluppato dalla Corte d'appello risulta del tutto coerente rispetto ai principi elaborati dal diritto vivente, in tema di inescusabilità della ignoranza della legge penale.

Occorre, primieramente, fare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 24 marzo 1988, richiamata dal ricorrente. Come noto, la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5 c.p. con ordinanze di remissione che traevano origine da procedimenti per reati contravvenzionali, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui non escludeva dall'inexcusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile.

Soffermandosi, unicamente, sulle argomentazioni della sentenza ora citata che vengono in rilievo in riferimento al tema dedotto dall'esponente, si rileva che la Corte costituzionale, muovendo dalla interpretazione sistematica del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost., ha chiarito che il carattere personale della responsabilità penale impedisce di ritenere irrilevante la mancata percezione del disvalore penale della condotta; e ha rilevato che la funzione rieducativa assegnata alla pena dal costituente implica che la sanzione debba colpire un soggetto che si sia trovato in condizione di avvertire il disvalore penale del fatto realizzato e che, perciò, risulti rimproverabile.



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

Nella sentenza n. 864 del 1988 il giudice delle leggi, in particolare, ha individuato nella «possibilità di conoscenza della legge penale» il presupposto necessario per ogni forma di imputazione penale. E dopo aver considerato che l'art. 5 c.p., nella formulazione originaria «determina un uguale trattamento di chi agisce con la coscienza della illiceità (...) del fatto e di chi opera senza tale coscienza ed esclude «ogni possibilità di valutazione della causa della mancata coscienza», la Corte ha affermato che la predetta disposizione viola il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.

Preme pure rilevare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ha definito i doveri strumentali di informazione giuridica che gravano sui cittadini, proprio in vista dell'osservanza dei predetti penali rilevando che nel caso in cui la mancata consapevolezza della illiceità del fatto derivi dalla violazione di detti obblighi (che costituiscono il fondamento di ogni convivenza civile) «deve ritenersi che l'agente versi in evitabile, e pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale.

3.2.1 Nell'elaborare i principi ora richiamati, la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, evidenziato che il giudizio sulla inevitabilità dell'errore sul divieto (cui consegue l'esclusione della colpevolezza) deve essere ancorato a criteri oggettivi, quali l'assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l'atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari (cfr. Cass., sez. VI, sentenza n. 36346 del 5 febbraio 2003, dep. 22 settembre 2003, Rv. 226911).

In particolare, la Corte regolatrice ha chiarito che, ai fini della valutazione della inevitabilità dell'errore, vengono in rilievo le specifiche condizioni soggettive dell'agente, afferenti al livello di socializzazione e di differenziazione culturale; e circa la consistenza degli "obblighi informativi" le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito che «il dovere di informazione è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica» (Cass., sez. un., sentenza n. 8154 del 10 giugno 1994, dep. 18 luglio 1994, Rv. 197885).

3.3. I rilievi ora svolti inducono a ritenere che il dedotto errore sulla portata della segnaletica stradale, in cui sarebbe incorso l'automobilista A., non valga ad escludere la colpevolezza dell'imputato.

Invero, ai sensi dell'art. 131, comma 4, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il segnale di "Inizio centro abitato" ha valore anche per segnalare "il limite di velocità"; ed il successivo comma 6, dell'art. 131, cit., reca disposizioni di dettaglio che tipizzano il segnale di fine centro abitato.

Orbene, il combinato disposto delle disposizioni ora richiamate induce a ritenere: che la segnaletica di località, sia di inizio che di fine centro abitato, abbia una diretta incidenza sulla disciplina della guida, in riferimento al limite di velocità; che l'errore sulla interpretazione della segnaletica, da parte dell'automobilista, si risolva in un irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma extrapenae che integra la norma penale - nel caso l'art. 589 c.p. - ai sensi dell'art. 47, comma 3, c.p. (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 4114 del 10 dicembre 1981, dep. 22 aprile 1982, Rv. 153384).

Rafforza il convincimento rilevare che, nel caso di specie, si tratta di segnaletica stradale e che l'imputato è soggetto munito di abilitazione alla guida, di talché risulta gravato dallo specifico

obbligo di conoscenza della disciplina dettata dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, in applicazione dei principi sopra richiamati. E deve conclusivamente sottolinearsi, come del tutto conferentemente rilevato dalla Corte di appello di Catanzaro, che la segnaletica stradale risulta tipizzata, per forme e colori; che pertanto sfugge in termini la conducente della segnaletica che non risponda alle predette specifiche, ai fini della regolamentazione della circolazione stradale; e che un cartello che non risponde alle predette specifiche, come quello recante la dicitura “Arrivederci a Diamante” non vale ad ingenerare nell’automobilista il legittimo convincimento di essere fuoriuscito dal perimetro urbano.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (*Omissis*) [RIV-1205P427] Artt. 142, 142, 143 c.s.

*Leggi il testo integrale della sentenza (link)*